

## **LE NECESSITA' FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO NELLE ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

ING. CONCETTO APRILE( DIPARTIMENTO VVF ROMA) - ING. DINO POGGIALI  
(Direzione Interregionale VVF Marche-Umbria) – ING. ANTONIO PANARO (VVF BARI)

### 1- LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE AZIENDE A RISCHIO D'INCIDENTE

#### **1.1 IL D.Lvo 334/99 e la formazione per l'applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza.**

Con l'entrata in vigore del D.Lvo 334/99 si è avuto in primo notevole impulso alla attività di formazione all'interno delle aziende soggette all'applicazione della direttiva cosiddetta SEVESO II.

L'articolo 15 (Funzioni del Ministero dell'ambiente), comma 1 del D.Lgs 334/99 prevede , tra gli altri , l'emanazione di un decreto per stabilire le modalità con le quali il gestore deve procedere all'informazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori in situ nelle attività a rischio di incidente rilevante.

*1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, le modalità con le quali il gestore deve procedere all'individuazione di tali rischi, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.*

Esiste ancora in vigore il D.M. 16 marzo 1998 (in G.U. n. 74 del 30/03/1998), fatto salvo dal D.lvo 334/99, che se pur riguardante l'attività di formazione dei lavoratori dovrà essere

necessariamente armonizzato col decreto 10 agosto 2000 (in G.U. n. 195 del 22/08/2000) recante le “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza”

L’attività di informazione e formazione viene inoltre disciplinata dal D.M. 10/03/98 per gli aspetti relativi all’antincendio e alla gestione dell’ emergenza , e dalla Circolare 03 agosto 1998 n. UL/98/16364 (modalità attività formative).

## **1.2 La formazione e l’addestramento alla gestione dell’emergenza**

Con l’entrata in vigore del D.Lvo 626/94 e successive modifiche e integrazioni gli aspetti legati alla necessità di formare ed informare i lavoratori presenti negli stabilimenti è diventata ancora più pressante. Gli obblighi previsti dal D.Lvo 334/99 all’art. 15 obbligano il Ministero dell’Ambiente e gli altri ministeri concertanti ad emanare una normativa specifica sull’argomento.

Dovranno pertanto essere individuati e stabiliti le modalità minime con cui il gestore dovrà procedere all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento, di coloro che lavorano in *situ*, *ai sensi*.

Dovranno pertanto essere modificati ed integrati il D.M. 16 gennaio 1997 e il D.M. 10/03/98, per le implicazioni con la valutazione del rischio incendio.

Si dovrà evitare una inutile duplicazione ed interferenza con i predetti decreti relativamente agli aspetti connessi con i rischi di incidenti rilevanti quali:

- le cause iniziatrici degli incidenti che potrebbero avere gravi ripercussioni all’interno o all’esterno dello stabilimento;
- misure di prevenzione e protezione;
- comportamenti da adottare

Il gestore ha l’obbligo di individuare gli scenari di incidente e di conseguenza ancora in capo a lui dovranno essere individuati gli obblighi derivanti dalla necessità di individuare le modalità e gli strumenti più idonei per l’informazione e l’addestramento dei lavoratori, secondo le specificazioni

contenute nel proprio Sistema di Gestione della Sicurezza attuato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 334/99 e secondo le esplicitazioni del D.M. Ambiente 09 agosto 2000. Il gestore dovrà pertanto individuare i contenuti e le modalità dell'attività formativa previo consultazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Tali procedure dovranno pertanto prevedere l'utilizzo di personale con la mansione di "Formatore" e "Istruttore", figure non ancora stabilita dalla normativa fino ad ora trattata..

Visti gli ultimi eventi incidentali occorre rimarcare che il personale che dovrà essere opportunamente formato e informato dovrà comprendere anche il personale delle ditte terze.

Un aspetto importante da specificare riguarda la frequenza dell'attività di formazione che non dovrà avere cadenza maggiore di una volta ogni 6 mesi e comunque ogni volta che interverranno innovazioni all'attività o incidenti.

**Il contenuto dell'attività formativa in linea di massima dovrà prevedere:**

- 1 Illustrazione di massima del contenuto e della finalità dell'azione formativa**
- 2 I contenuti generali delle analisi e delle valutazioni del rischio,**
- 3 I contenuti generali del Piano di emergenza Interno e dettagli specifici sulle incombenze di ognuno dei lavoratori, anche per l'organizzazione di interventi richiesti all'attivazione del piano;**
- 4 Uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;**
- 5 Procedure operative e di manutenzione degli impianti;**
- 6 Miglioramenti in termini di sicurezza ed efficienza conseguenti all'applicazione delle misure e procedure di sicurezza e prevenzione, soprattutto legata alla necessità di una rapida individuazione e segnalazione dell'inizio di un incidente;**
- 7 Verifica dell'apprendimento;**
- 8 Identificazione e suggerimenti di ulteriore approfondimento;**

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ADEMPIMENTI DI FORMAZIONE

A) Informazione dei lavoratori sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente	D.M.16.03.98	Obbligatorio ogni 3 mesi e per modifiche
B) La gestione delle emergenze	D.M.16.03.98 D.M.10.03.98 D.Lgs.334/99	Obbligatorio ogni 6 mesi aula + esercit.
C) Uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva	D.M.16.03.98 D.Lgs.626/94	Obbligatorio aula
D) Procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi sia in condizioni normali e di anomalo esercizio sia in condizioni di emergenza	D.m.16.03.98 Varie (specifiche per settore)	Obbligatorio da tarare su misura secondo esigenze aziendali
E) Corso per responsabili di depositi G.P.L.	D.M.24.03.95 Varie	Obbligatorio 32 ore
F) Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato	D.M.10.03.98	Obbligatorio 16 ore
H) Informazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro	D.lgs.626/94	Obbligatorio
I) Seminario sul programma di attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza	D.lgs.334/99	Non obbligatorio 21 ore

### ***1.3 Punti di forza e di debolezza dell'attività formativa***

**I sistemi di gestione della SGS utilizzati dalle società** sono incentrati prevalentemente sulla prevenzione degli incidenti . La maggior parte delle società sta cominciando a considerare il sistema SGS come una rappresentazione di efficienza rivolta all'esterno. Ma un punto cardine dell'attuazione del SGS è proprio la Formazione ed Informazione e purtroppo ancora oggi su questo campo ci sono delle ombre e difficoltà. I punti di debolezza si riscontrano principalmente nel far scendere la comunicazione lungo la catena gerarchica e nell'avere affidato a personale con una qualificazione non adeguata alcune funzioni particolari. Non sempre infatti chi conosce il problema

sa come affrontare una adeguata comunicazione formativa. In alcuni casi la scarsa motivazione del personale ha disperso la finalità formativa. Senza contare che all'inizio le Società hanno comunque visto questa attività come costo effettivo in termini di ore di lavoro non effettuate.

Tra le società comunque si è innescato un consenso generale circa la bontà della strategia gestionale innovativa rispetto agli approcci tradizionali, in quanto suscettibile di offrire una serie di benefici chiave, fra cui:

- La facilità di analisi sistemica dei rischi a tutti i livelli, dei pericoli e degli incidenti;
- Una maggiore consapevolezza dei rischi e dei pericoli;
- Una maggiore trasparenza dei processi interni;
- Una migliore comunicazione tra il personale;
- Una più forte motivazione dei dipendenti ed una maggiore identificazione con la Società;
- Una visione più integrata dell'ambiente di lavoro e del processo produttivo;
- Migliori criteri di misurazione delle performance;

#### **1.4 Il D.M. 16/03/98 e sue applicazioni**

Si tratterà in questo paragrafo delle problematiche emerse dalla applicazione del D.M. 16/03/98.

Le disposizioni di cui D.M. del 16 marzo del 1998, stabiliscono le modalità minime con cui il Fabbricante oppure, il Datore di Lavoro (ai sensi del D. Lgs. n° 626 del 19 settembre del 1994) oppure, il Gestore (ex- D. Lgs. n° 334 del 17 agosto 1999), deve procedere all'informazione, alla formazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.

Come specificato dall'art. 2 del suddetto decreto, per lavoratori in situ si intende:

- il personale dirigente, i quadri, gli impiegati tecnici e amministrativi e gli operai che operano nello stabilimento;
- il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi di emergenza;

- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto, anche occasionalmente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ai servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli impianti o depositi;

Nel caso specifico delle aziende a rischio di incidente rilevante ovvero, quelle che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 334 del 17 agosto 1999, cioè quelle aziende che detengono sostanze pericolose in quantità superiore ai limiti stabiliti nell'allegato I parte 1 e parte 2, l'art. 1 comma 3 del D.M. citato, delega il compito dell'individuazione delle suddette modalità di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento del personale di cui al paragrafo precedente, al Gestore dello stabilimento.

Le aziende a rischio di incidente rilevante che hanno sviluppato un Sistema di Gestione della Sicurezza, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. n° 334 del 17 agosto 1999 nonché in accordo con le linee guide di cui al D.M. 09 agosto 2000, il quale prevede apposite procedure scritte per l'informazione, la formazione, l'addestramento e l'equipaggiamento del personale.

Esempi di queste procedure possono essere:

- Attività di informazione formazione e addestramento del personale
- Attività di informazione formazione e addestramento del personale neoassunto o per cambio di mansione
- Gestione dei dispositivi di protezione individuali
- Ecc.

Inoltre, il D.M. del 16 marzo del 1998, definisce le periodicità con cui devono essere svolte le suddette attività di informazione, formazione, addestramento.

Per quanto riguarda l'informazione del personale, la scadenza trimestrale per le aziende che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 334 del 17 agosto del 1999, non sempre trova

facile applicazione poiché le aziende che detengono sostanze pericolose, ovvero le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, del D. Lgs. n° 334 del 17 agosto del 1999, ma che non svolgono attività di processo, ovvero sono soltanto depositi di stoccaggio o logistica, devono affrontare periodicamente problematiche quali la mancaanza di argomenti innovativi per le attività di informazione del personale.

Questo fenomeno è dato dal fatto che i depositi di stoccaggio non effettuano attività di processo, di ricerca e sviluppo, di modifiche sostanziali degli impianti, e quindi i rischi connessi con le proprie attività, nonché le misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente rimangono invariate fino a quando, l'emanazione di nuovi decreti o normative internazionali, non mutano la situazione suscitando cambiamenti negli stessi (imposizione di nuovi limiti di TLW, DLH, LC50, LFL, LEL, ecc., ecc., ecc.).

Un altro problema che deve affrontare il Gestore, è quello di dover produrre e conservare evidenza del riscontro degli esiti di suddetti incontri informativi. Questo è fondamentalmente dovuto al livello di istruzione del personale.

Sempre in riferimento a depositi di stoccaggio o logistica, in essi non svolgendosi le attività di cui sopra (processo, ricerca, ecc.), il grado di istruzione richiesto al personale è generalmente quello scolastico, il che comporta, che nel più dei casi lo stesso lavoratore si trovi a disagio durante lo svolgimento dei test o quiz scritti e quindi, la valutazione del grado di apprendimento venga fatta oralmente durante le stesse sezioni informative.

**DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 16 MARZO 1998**  
**(G.U. 30-3-1998, n. 74)**

MODALITÀ CON LE QUALI I FABBRICANTI PER LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI A  
RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DEVONO PROCEDERE ALL'INFORMAZIONE,  
ALL'ADDESTRAMENTO E ALL'EQUIPAGGIAMENTO DI COLORO CHE LAVORANO  
IN SITU.

Art. 1.

GENERALITÀ

[1] Le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono le modalità minime con cui il fabbricante deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

[2] I contenuti del presente decreto sono finalizzati alle attività ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, e sono pertanto integrativi ed aggiuntivi di quanto previsto dal decreto legislativo 19-9-1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

[3] Le modalità di informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano nelle attività industriali a rischio di incidente rilevante devono essere individuate dal fabbricante nell'ambito della propria organizzazione e poste in atto mediante apposite procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono prevedere, in particolare, la designazione di personale adeguatamente informato, qualificato e preparato, nonché l'approntamento e la gestione di mezzi idonei alla protezione del personale in caso di incidente rilevante.

Art. 2.

DEFINIZIONI

[1] Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) lavoratore in situ:

- il personale dirigente, i quadri, gli impiegati tecnici e amministrativi e gli operai che operano nello stabilimento;
- il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi di emergenza;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto, anche occasionalmente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ai servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli impianti o depositi;

b) istruttore: personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, qualificato all'addestramento dei lavoratori in situ, selezionato dal fabbricante;

c) visitatore occasionale: persona diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), che accede allo stabilimento a qualunque titolo.

Art. 3.

INFORMAZIONE

[1] Il fabbricante deve informare ciascun lavoratore sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Per le attività soggette agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, l'informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal fabbricante ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989, con particolare riguardo a quanto indicato dal primo comma dell'art. 8 del detto decreto. Per le altre attività, l'informazione deve basarsi sulle valutazioni effettuate dal fabbricante e sulle misure adottate, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175.

[2] Il fabbricante deve assicurarsi che l'informazione di cui al primo comma sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a ciascun lavoratore, anche con riguardo ad eventuali

specifiche esigenze, ricorrendo alla forme più adeguate di comunicazione. In particolare, il fabbricante deve distribuire ai lavoratori almeno:

- a) la scheda di cui all'allegato 1 della legge 19-5-1997, n. 137, per le attività soggette agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175;
- b) le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi interessati, di cui alla legge 29-5-1974, n. 256, e successive integrazioni e modifiche;
- c) un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza di cui al primo comma;
- d) un estratto del piano di emergenza interno, differenziato secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati al singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna.

[3] Il fabbricante è tenuto ad organizzare almeno ogni tre mesi, per le attività soggette agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attività, ed ogni volta che intervengano modifiche significative all'attività incontri con i lavoratori al fine di:

- a) illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni di cui al primo comma e la documentazione di cui al secondo comma;
- b) verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;
- c) identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;
- d) rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva valutazione, i consigli e le informazioni fornite dai medesimi lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza.

Il fabbricante deve produrre e conservare evidenza documentale degli incontri di cui al presente comma, ivi compreso il riscontro degli esiti.

[4] Il fabbricante deve aggiornare l'informazione e, se necessario, la documentazione, ogni volta che subentrino nuove conoscenze tecniche in materia o intervengano modifiche significative, dietro richiesta motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, per le attività soggette agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, anche sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 19-5-1997, n. 137, nonché del piano di emergenza esterno di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175.

[5] Il fabbricante deve informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del piano di emergenza interno, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza interno potrà limitarsi eventualmente alle vie di fuga e ai punti di raccolta. In tutti i casi, per le attività soggette agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, ai visitatori occasionali deve essere consegnata copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19-5-1997, n. 137.

[6] Il fabbricante deve rendere disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso fabbricante provvederà a individuare, un'informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti più idonei, relativa ai nominativi e alle modalità con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonché all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le attività soggette agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19-5-1997, n. 137.

#### Art. 4.

##### FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

[1] Il fabbricante deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva e conseguentemente individuare il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacità operativa del personale. Il fabbricante è tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attività sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.

[2] Ai fini di cui al primo comma, il fabbricante deve assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto segue:

- a) per le attività soggette agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo lavoratore, effettuate ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 31-3-1989, con particolare riguardo a quanto indicato nel primo comma dell'art. 8 di tale decreto; per le altre attività, esiti delle valutazioni e misure adottate, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175;

- b) contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna;
- c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, anche ai sensi dell'art. 5, terzo comma;
- d) procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi sia in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di emergenza;
- e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessità di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;
- f) specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza e alla politica di sicurezza aziendale;
- g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza;
- h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

[3] Il fabbricante è tenuto a realizzare quanto previsto ai commi primo e secondo mediante la formazione e l'addestramento di base dei lavoratori in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di modifiche significative. A tal fine il fabbricante deve assicurare:

- a) la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione e addestramento;
- b) la formazione e la qualificazione degli istruttori;
- c) la messa in atto di sistemi di verifica interni del raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, con particolare riferimento a:
  - valutazione delle qualificazioni;
  - valutazione dell'efficacia dell'addestramento;
  - gestione degli archivi e della documentazione;
  - valutazione delle prestazioni attuali e della necessità di corsi di formazione.

[4] L'addestramento deve essere effettuato anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati e deve essere ripetuto periodicamente sulla base della valutazione delle prestazioni attuali e, comunque, almeno ogni tre mesi per le attività soggette agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attività. Le esercitazioni relative alla messa in atto del piano di emergenza interno, con riferimento anche alle prove di evacuazione, devono essere effettuate almeno ogni sei mesi, per le attività soggette agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, e almeno annualmente per le altre attività.

[5] Qualora vengano apportate modifiche significative agli impianti o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto con riferimento specifico alle modifiche effettuate e deve essere completato prima dell'entrata in funzione delle modifiche interessate, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

[6] Il fabbricante deve mantenere l'evidenza documentale delle attività di formazione e addestramento e delle prove di esercitazione.

## Art. 5.

### EQUIPAGGIAMENTO, SISTEMI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

[1] Il fabbricante deve provvedere all'equipaggiamento per la protezione individuale e agli apprestamenti per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari incidentali ipotizzabili a seguito dell'accadimento di un incidente rilevante e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori in situ devono ottemperare.

[2] L'equipaggiamento di protezione del personale deve essere assegnato dal fabbricante almeno al personale operativo e di intervento previsto dai piani di emergenza interno ed esterno.

[3] L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale, quali indumenti protettivi, facciali, maschere antigas, autorespiratori, rivelatori portatili, deve essere soggetto a specifiche procedure che, tra l'altro, distinguano l'equipaggiamento che deve essere costantemente indossato da quello che deve essere portato al seguito durante il lavoro in impianto o deposito e quello che deve essere ubicato in luoghi predeterminati e

facilmente accessibili. Le procedure devono inoltre stabilire le responsabilità per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa.

[4] I sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo, anche protette, centri di controllo dell'emergenza, anche a tenuta, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entità delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere indicati esplicitamente nel piano di emergenza interno ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui all'art. 3. Specifiche procedure devono stabilire la responsabilità per il corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.

Art. 6.

#### ORGANIZZAZIONE

[1] L'ottemperanza al presente decreto deve essere garantita dal fabbricante attraverso l'individuazione delle responsabilità all'interno della propria organizzazione e la definizione di procedure scritte, eventualmente attuate nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

#### CONTROLLO DELL'OTTEMPERANZA

[1] La verifica degli adempimenti previsti dal presente decreto viene effettuata nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 16, primo comma, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, ferma restando la facoltà ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto e le competenze in materia di vigilanza e controllo, nazionali, regionali e territoriali, previste dalla legislazione vigente e, per le attività soggette all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, anche in occasione delle istrutture di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 19-5-1997, n.137.

Art. 8.

#### TERMINE DI ADEGUAMENTO

[1] Il fabbricante è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto nel termine di due mesi dalla sua data di pubblicazione, per le attività soggette agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, di un anno per le altre attività.

## 1.2 Nuove obbligazioni in materia di formazione ed addestramento: direttiva CEE (SevesoIII)

Ripartiano un estratto della nuova direttiva che ha meglio specificato l'attività di formazione ed informazione

### **DIRETTIVA 2003/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2003**

**che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose**

Nella premessa della nuova direttiva Severo vi è subito un richiamo al bagaglio di conoscenze del personale. Infatti si riporta al punto....

(10) L'esperienza e le conoscenze del personale competente nello stabilimento possono essere di grande aiuto nell'elaborazione dei piani di emergenza, e tutto il personale di unio stabilimento, nonché le persone che potrebbero essere coinvolte, dovrebbero essere informati in modo adeguato circa le misure e le azioni di sicurezza.

Al punto..

12) All'allegato III la lettera c) della precedente direttiva è così modificata:

il nuovo punto "i) organizzazione e personale:

ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. **Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento.**"

Ancora più innovativa è la modifica al punto "v"

"v) pianificazione delle situazioni di emergenza: adozione e attuazione delle procedure atte a identificare i prevedibili casi di emergenza grazie a un'analisi sistematica e ad elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali situazioni di emergenza, e **impartire una formazione AD HOC al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici.**"

## **2- LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI VALUTATORI DEI RAPPORTI DI SICUREZZA E DEI VERIFICATORI DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**

Una delle prime strutture pubbliche che si è occupata in maniera tempestiva e significativa della formazione del proprio staff in materia di valutazione dei rischi rilevanti e dei rapporti di sicurezza è stato il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Infatti sin dal 1984 il CNVVF si è preoccupato di formare in modo opportuno i propri tecnici laureati per affrontare le incombenze istituzionali in relazione alle direttive europee sui “rischi rilevanti”.

Sono di quella epoca i primi corsi per “Analisti di rischio”, in un primo tempo svolti presso strutture esterne alla amministrazione con docenti tutti esterni e successivamente organizzati anche in modo autonomo dal CNVVF con la collaborazione di docenti della Amministrazione e con l’importante contributo di esperti del settore provenienti dal mondo accademico, produttivo e progettuale.

Il numero dei corsi e dei tecnici VVF “analisti di rischio” è nel tempo aumentato e la necessità di aggiornamento con loro.

Attualmente è prassi che gli Ispettori in prova frequentino, nel loro percorso formativo prima di essere destinati a sedi operative, il corso di “Analisti di rischio”.

Il numero e la esperienza diretta accumulata nella attività di esame, valutazione, ispezione delle attività a rischio di incidente rilevante dagli analisti di rischio del CNVVF consente al Corpo di essere uno dei punti di riferimento in materia.

Tuttavia da una parte l’evolversi della normativa e dello stato dell’arte, dall’altra la necessità di stabilire nuovi obiettivi richiedono una profonda riflessione sulle necessità di formare e ri-formare gli analisti di rischio dei Vigili del fuoco.

### **PERCORSO FORMATIVO DEGLI ANALISTI DI RISCHIO DEL CNVVF**

- **PREREQUISITI:** Essere Funzionari tecnici (nella maggior parte in possesso di diploma di laurea tecnica) del CNVVF
- **CORSO DI BASE PER ANALISTI DI RISCHIO:** almeno 4 settimane di cui una di stage pratico presso una azienda a rischio con esame finale
- **CORSO PER LA FORMAZIONE DI VALUTATORI DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA:** almeno 2 settimane con fase pratica ed esame finale
- **APPROFONDIMENTI MONOTEMATICI**
- **AGGIORNAMENTI PERIODICI**
- **APPLICAZIONE PRATICA MEDIANTE INCARICHI A ROTAZIONE NEI GRUPPI DI LAVORO DEI CTR**